

Sezione 1 - Datore di lavoro/Associazione di Categoria

Codice Fiscale 00854080157
Ragione Sociale ISTITUTI CLINICI ZUCCHI SPA
Motivo Deposito Detassazione premi produttività ex art. 1, co. 288 della L. 28 dicembre 2015, n. 208

Sezione 2 – Dati Deposito

Codice Contratto 20221207141032832
Data Deposito: 2022-12-07
Data Invio Informazioni Contratto: 2022-12-07

Sezione 3 - Beneficiari

Totale Lavoratori: 548

Sezione 4 – Premio (€)

Stima del valore annuo medio pro capite del premio: 1800,00
Anno: 2023

Sezione 5 – Obiettivi

Produttività Redditività
Qualità X Efficienza
Innovazione

Sezione 6 – Indicatori previsti nel contratto

- 1) Volume della produzione/n. dipendenti
- 2) Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti
- 3) MOL/VA di bilancio
- 4) Indici di soddisfazione del cliente
- 5) Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni
- 6) Riduzione degli scarti di lavorazione
- 7) % di rispetto dei tempi di consegna
- 8) Rispetto previsioni di avanzamento lavori
- 9) Modifiche organizzazione del lavoro

- 10) Lavoro agile (smartworking)
- 11) Modifiche ai regimi di orario
- 12) rapporto costi effettivi/costi previsti
- 13) Riduzione assenteismo
- 14) n. brevetti depositati
- 15) riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti
- 16) Riduzione dei consumi energetici
- 17) Riduzione numero infortuni
- 18) Riduz. tempi di attraversamento interni lavoraz
- 19) Riduzione tempi di commessa
- 20) Ristorni
- 21) Altro (indicare) X

Altro Dettaglio

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Sezione 7 – Misure

Il contratto prevede:

Welfare aziendale NO

Piano di partecipazione NO

Sezione 8 - Partecipazione agli utili dell'impresa

Partecipazione agli utili dell'impresa NO

Totale Lavoratori

Valore annuo medio pro-capite (€)

VERBALE DI ACCORDO

In data 6 dicembre 2022, alle ore 14, presso i locali della Istituti Clinici Zucchi di Monza, si sono incontrati:

- la Direzione Aziendale degli Istituti Clinici Zucchi, in persona di Renato Cerioli, Emilio Imparato, Cinzia De Francesco e Viviana Borin, assistiti da Stefano Pizzicaroli e Michele Costantino (Costantino&partners);
- le OO.SS. territoriali, in persona di Susanna Cellari della FP CGIL e di Cristina Copes della CISL FP;
- la RSU in persona di Giuseppe Aliberti, Rosa Chiara Pozzi e Stefania Daniela Bajenaru.

Le parti, tenuto conto anche dei principi meglio espressi nel verbale di riunione del 06.12.2022, intendono dare attuazione a quanto previsto dall'art. 37 del C.C.N.L. del personale non medico in materia di Fondo per l'aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione del personale ed il diritto allo studio, disciplinando l'istituto con riferimento all'anno 2023 e così superando quanto previsto, in via transitoria, dall'accordo ponte del 12 marzo 2021.

A tal fine, le parti concordano quanto segue:

1) **Determinazione del Fondo 2023:** il fondo per l'aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione del personale ed il diritto allo studio (in seguito anche solo "il Fondo") di cui all'art. 37 del C.C.N.L. è determinato, per l'anno 2023, in un numero di ore complessive pari a 6578 (dato calcolato alla data di sottoscrizione del presente accordo, salve variazioni del dato occupazionale al 31.12.2022).

2) **Piano formativo aziendale:** il Fondo sarà dedicato in misura pari al 88,6% (e, quindi, per n. 5828 ore complessive, salve variazioni del dato occupazionale al 31.12.2022) alla formazione promossa dalla struttura mediante apposito piano formativo aziendale che, oltre ad ottemperare agli obblighi formativi di cui alla vigente normativa (ivi inclusi quelli in materia di privacy, di sicurezza sul lavoro e/o autorizzazione ed accreditamento delle strutture), favorisca lo sviluppo professionale delle diverse categorie di lavoratori e l'acquisizione dei crediti formativi previsti dalle disposizioni cogenti. Il piano formativo aziendale sarà redatto dall'azienda, come di consueto, in funzione delle esigenze emerse dal sistema di gestione integrato e tenuto conto del fabbisogno formativo espresso dai lavoratori, mediante l'utilizzo di questionari all'uopo predisposti dall'azienda. In relazione ai predetti corsi di formazione, la struttura si attiverà presso le sedi competenti al fine di verificare, ove ne ricorrano i presupposti, la possibilità dell'eventuale accreditamento degli stessi ai fini della formazione continua in medicina (ECM). Per l'esecuzione del piano formativo aziendale, la struttura potrà far ricorso ai finanziamenti ed agli altri benefici o sussidi comunque riconosciuti dai Fondi Interprofessionali per la formazione continua di cui alla l. 388/2000, nel rispetto dei relativi bandi ed avvisi.

3) **altre attività formative:** il restante 11,4% del Fondo (pari a complessive 750 ore, salve variazioni del dato occupazionale al 31.12.2022) potrà essere utilizzato dal personale per l'ulteriore formazione di cui all'art. 37 del ccnl. In ogni caso, le ore di permesso riconosciute a ciascun lavoratore ai sensi del presente punto 3) non potranno superare n. 150 ore complessive.

Tali permessi – che saranno riconosciuti sempreché il percorso formativo prescelto sia richiesto dalle prestazioni offerte dalla Struttura – potranno essere concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di percorsi di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale (ivi compresi i corsi ECM), statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.

I lavoratori interessati al godimento di detti permessi dovranno presentare richiesta all'Istituto entro e non oltre il 15 gennaio 2023 mediante e-mail inviata al seguente indirizzo email: personale.zucchi@grupposandonato.it.

Le ore richieste, entro i limiti sopra previsti, saranno autorizzate entro il 31 gennaio 2023. Qualora le domande presentate entro il 15 gennaio 2023 non esauriscano il monte ore di cui al punto 3, le ore residue potranno essere concesse al personale che ne faccia richiesta entro il 30 giugno 2023, compatibilmente con le esigenze organizzative. Dopo tale data, le ore ancora residue non saranno oltre richiedibili dal personale e saranno computate nel monte ore di cui al punto 2).

Qualora le richieste dovessero superare i limiti di cui alla precedente tabella, il riconoscimento dei permessi avverrà nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui al punto a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui ai punti a) e b).
- d) dipendenti che non abbiano utilizzato permessi per formazione nei 3 anni precedenti, salvo il caso di cui alla successiva lettera e).

Nel caso in cui tali criteri non risultino sufficienti verrà data priorità all'anzianità di servizio.

In ogni caso, il lavoratore che usufruisce dei permessi per la formazione sarà tenuto a presentare la seguente documentazione:

A. il certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola, recante la data di inizio e il termine del corso, nonché il programma settimanale con le ore giornaliere di frequenza e l'eventuale obbligatorietà della frequenza;

B. al termine dei permessi, l'attestato di partecipazione o altra idonea documentazione, o l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.

In mancanza delle suddette certificazioni, i permessi già utilizzati dovranno essere recuperati o, a richiesta, decurtati dalla banca delle ore o dalle ferie residue.

La programmazione dei giorni e degli orari di utilizzo dei permessi, comunque non oltre il 31.12.2023, sarà stabilita dal dipendente beneficiario d'intesa con il proprio Responsabile/Referente, tenuto conto anche delle esigenze di servizio. I lavoratori che godano, nel 2023, dei permessi di cui al presente punto 3) per la partecipazione a corsi che proseguono oltre il 31.12.2023, avranno priorità nell'accordo per l'assegnazione delle ore di permesso a valere sul Fondo 2024 per la parte non destinata al Piano Formativo Aziendale. In tale ipotesi, la somma delle ore concesse nel 2023 e nel 2024 non potrà superare 150 ore complessive.

4) disposizioni finali: le ore di tirocinio pratico espletate presso la struttura, laddove previste nell'ambito dei percorsi formativi per i quali il lavoratore goda dei permessi di cui al presente articolo e debitamente autorizzate da parte della Direzione, con esclusione di quelle effettuate nell'ambito dei corsi universitari, sono considerate lavoro effettivo.

Il presente accordo avrà efficacia per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023, limitatamente al personale di ICZ (Presidi di Carate Brianza e Monza) cui si applica il ccnl Aiop per il personale non medico.

Per quanto non previsto nel presente accordo – ivi inclusa la necessità che la formazione ECM sia strettamente correlata alle attività di competenza – si rinvia alla disciplina di cui all'art. 37 del ccnl sopra citato. Resta fermo, inoltre, quanto previsto dall'art. 34 p. 1 lett. b) del ccnl in materia di permessi per sostenere esami.

In caso di variazione del dato occupazionale al 31.12.2022, ICZ provvederà a rideterminare il Fondo per il 2023 sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 37 del ccnl ("12 ore annue per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato rientrante nel campo d'applicazione del presente CCNL, riproporzionate in caso di part time"), nonché a ripartire lo stesso sulla base delle percentuali di cui ai precedenti punti 2) e 3), dandone comunicazione alle OO.SS. In tale ipotesi, le OO.SS. potranno chiedere uno specifico incontro sindacale.

L.C.S.

Istituti Clinici Zucchi

FP CGIL

CISL FP

RSU












